



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 18/02/09 Prot. N. 2241/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Villa Basilica (Lu), nella quale si chiedono chiarimenti circa l'obbligatorietà per i Comuni del rispetto dei limiti di spesa relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, di cui all'art. 61 comma 5 del D.L. 112/08, come convertito nella L. 133/08. Inoltre si chiede di sapere se, tale eventuale obbligatorietà, sussista anche nel caso in cui un convegno, programmato già da tempo, fosse organizzato dall'ente locale in collaborazione con Università e/o Enti di Ricerca.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

3. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la materia, su cui verte la richiesta di parere, attenga al profilo della contabilità pubblica in senso stretto, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

4. Occorre innanzitutto precisare che l'art. 61 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 collocato nel "Titolo III – Stabilizzazione della finanza pubblica" e nel "Capo I *- bilancio dello Stato" e rubricato "Ulteriori misure di riduzione della spesa", comprende al proprio interno una serie di disposizioni volte alla riduzione della spesa, interessando una pluralità di soggetti all'interno dell'intera pubblica amministrazione. La norma ripropone il contenuto della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) stabilendo in particolare che "a decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità".

La disposizione appena citata rinvia all'elencazione formulata dall'Istat al fine di individuare le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; tale elencazione comprende, tra gli altri, Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane e Unioni di comuni.

Tuttavia lo stesso art. 61, al comma 15, stabilisce che "le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali ed altresì nei confronti degli enti previdenziali privatizzati".

Come riportato dall'ente richiedente, sull'argomento è anche intervenuto il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, in considerazione della mole di richieste pervenute in merito da amministrazioni locali, ha emanato la circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, avente ad oggetto l'applicazione della disposizione concernente ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza (art. 61 L. 133/08). La circolare citata ribadisce che la disposizione di cui all' art. 61 comma 5 della L. 133/08, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

Le disposizioni contenute nella legge e riprese nella circolare citata sono in linea con i principi costituzionali per i quali lo Stato, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, non può introdurre norme precettive che quantifichino e definiscano in modo puntuale le riduzioni di spesa che gli stessi devono realizzare, ma soltanto richiamare l'applicazione di norme che assumano la natura di "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" in quanto destinati a stabilire "obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente", senza tuttavia prevedere in maniera specifica "strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi" (in tal senso Corte Costituzionale sentenza 17 maggio 2007 n. 169).

Infatti l'autonomia finanziaria agli enti territoriali, riconosciuta dall'art. 119 Costituzione, consente agli enti di disporre autonomamente dei propri poteri di spesa, senza dover osservare norme di dettaglio stabilite dallo Stato. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 417/2005, è intervenuta su alcune norme del D.L. n. 168 del 2004 ("Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 191 del 2004) più noto, forse, come decreto "taglia-spese", e si è pronunciata in ordine alle norme che imponevano limiti su specifiche voci di spesa dei bilanci degli enti locali (tra le altre anche quelle di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni) stabilendo che, nell'esercizio della potestà di fissazione dei "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" (ex articolo 117, comma 3 Cost.), il legislatore statale può fissare «un limite complessivo» alla spesa degli enti locali (anche sentenza 36 del 2004), ma non spingersi fino alla concreta allocazione delle risorse disponibili fra le diverse voci di spesa; il che

comporterebbe una lesione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa al contempo degli enti autonomi.

5. In conclusione, fermo restando la non applicabilità diretta della norma richiamata che, pertanto, non obbliga gli enti locali alle riduzioni nelle percentuali summenzionate, la Sezione sottolinea la necessità, nell'ottica del principio generale di contenimento della spesa corrente, di operare comunque una riduzione delle spese in esame poiché la legge, nel disporre che la fissazione di tale limite di spesa per l'anno 2009 non si applica al sistema delle regioni e degli enti locali "in via diretta", implicitamente stabilisce che tali disposizioni debbano valere come principi generali ai quali, nell'esercizio della propria autonomia, le stesse amministrazioni debbono adeguarsi. Pertanto i singoli enti "esclusi in via diretta" debbono provvedere, in concreto, a disciplinare questa riduzione nel più generale ambito della loro organizzazione finanziaria, in relazione alle necessità delle comunità ed alle scelte politiche delle amministrazioni anche tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica in particolare riferiti agli obiettivi del patto di stabilità interno. In tal senso si è espressa anche la Sezione Lombardia con parere n. 2/09.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. N. 2241/1.13.9 del 18/02/09.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Villa Basilica e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2009

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Il Relatore
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 12 marzo 2009

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO